



TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE

OGGETTO: circolare sui criteri di nomina dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziali, dei legali della curatela, dei periti stimatori e dei coadiutori nelle procedure concorsuali

Al Sig. Presidente della Corte
d'Appello di Catania
dott. Giuseppe Meliadó
CATANIA

Al Sig. Presidente del Tribunale
dott. Antonio Maiorana
SEDE

Rappresento che i giudici addetti al settore fallimentare - nell'opera costante di affinamento e perfezionamento delle buone prassi adottate dall'Ufficio - hanno deciso di formalizzare alcuni criteri di massima in tema di nomine, non solo dei curatori fallimentari e dei commissari giudiziali, ma anche dei legali, dei periti stimatori e degli altri coadiutori tecnici (consulenti del lavoro, tributaristi, ecc.).

In tal guisa, la pubblicizzazione verso gli addetti ai lavori di criteri predeterminati di selezione, già di fatto adottati dalla sezione (quantomeno dalla data del mio insediamento, risalente al 2.4.2013) nel rispetto del principio dell'equa distribuzione degli incarichi, gioverà alla trasparenza nell'assegnazione degli stessi nella generale cornice dell'efficienza del sistema giudiziario e del controllo diffuso sull'esercizio della giurisdizione (temi cari all'organo di autogoverno che in materia si è speso con plurimi interventi di normazione secondaria).

Al riguardo rammento che sul sito *internet* del Tribunale di Siracusa sono pubblicati sin dall'anno 2015 e con cadenza mensile gli incarichi direttamente attribuiti dal tribunale fallimentare (curatori, precommissari e commissari giudiziali).

Il rispetto rigoroso del principio di rotazione è plasticamente rappresentato dai dati di cui agli elenchi che allego: a oggi (dato aggiornato al 19.6.2018) sono pendenti n.772 procedure fallimentari distribuite tra ben 289 professionisti diversi; dal 2013, anno del mio insediamento, sono stati conferiti n.380 incarichi di curatore fallimentare a n.165 professionisti diversi; dal 2013 sono stati conferiti n.68 incarichi di commissario giudiziale a n.53 professionisti diversi; attualmente sono pendenti n.18 concordati preventivi distribuiti tra 17 diversi commissari giudiziali.

In base ai criteri di selezione individuati sarà dunque avviato un formale interpello, attraverso i rispettivi Ordini, esteso a tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, affinché sia espressa o rinnovata la disponibilità ad assumere gli incarichi di curatore fallimentare e commissario giudiziale, allegando *curriculum* professionale dal quale emerga il possesso di conoscenze ed esperienze adeguate allo svolgimento delle funzioni curatorie e commissariali.

I *curricula* dovranno in particolare indicare: a) la data di iscrizione all'Albo professionale; b) la data di inizio dell'effettivo esercizio continuativo dell'attività professionale; c) i titoli universitari e post-universitari; d) i corsi di aggiornamento frequentati attinenti alla materia fallimentare; e) le attività svolte nella propria carriera professionale, f) l'eventuale possesso di un *curriculum* scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni; e) l'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista.

Le istanze, corredate dai *curricula*, dovranno essere depositate presso la cancelleria fallimentare nel termine che sarà fissato nella circolare, da emanarsi entro il 30 settembre p.v.

Riassumo di seguito il contenuto essenziale dell'elaboranda circolare

L'attribuzione degli incarichi di curatore fallimentare e di commissario giudiziale

- Nell'esercizio della piena discrezionalità che la legge fallimentare attribuisce al Tribunale ai fini della nomina dei curatori e dei commissari giudiziali (con il solo limite che i professionisti ritenuti idonei siano selezionati tra coloro che abbiano i requisiti soggettivi previsti dall'art.28 L.F. e, a far tempo dal 25 giugno 2018, anche dall'art.35, comma 4 bis, D.lgs. n.159/2011, inserito con il D.Lgs. n.54/2018), il Tribunale di Siracusa applicherà l'ulteriore condizione limitativa dell'iscrizione da almeno tre anni all'Ordine degli Avvocati e/o all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siracusa.
- I giudici delegati svolgeranno periodicamente una verifica sia sull'importanza e redditività delle procedure affidate, sia sulla diligenza ed efficienza con cui le attività funzionali vengono svolte, attribuendo a ciascun professionista – ai fini di una più congrua e perequativa distribuzione degli incarichi e della progressiva eliminazione dei professionisti rivelatisi inadeguati – un

appropriato coefficiente che varrà ad inquadrare il professionista in fasce distinte di merito. Essendo tali valutazioni, com'è ovvio, del tutto riservate, non saranno soggette ad alcuna forma di comunicazione e divulgazione. L'attribuzione del suddetto *rating* verrà effettuata prevalentemente, ma non esclusivamente, alla luce dei seguenti e concorrenti parametri: a) onorabilità, etica professionale, correttezza/ineccepibilità deontologica; b) diligenza e puntualità nell'assolvimento dei doveri funzionali e delle direttive dei giudici delegati; c) disponibilità e spirito collaborativo nel perseguimento degli obiettivi istituzionali di tutela dei creditori e di massimizzazione dei risultati della gestione concorsuale; d) efficienza nell'attività accertativa, liquidativa e recuperatoria; e) trasparenza e massima attenzione nella selezione e nomina di legali, periti e altri coadiutori (evitando in particolare di nominare professionisti non adeguatamente competenti, soggetti con cui sono intrattenuti rapporti amicali o colleghi di studio); f) preparazione culturale specifica e aggiornamento continuo in ambito concorsuale/fiscale/previdenziale.

- Tra i professionisti che abbiano superato positivamente il vaglio sulla base dei criteri di merito gli incarichi saranno distribuiti, di massima, secondo una formula predeterminata e automatica che tenga conto della fascia di appartenenza in funzione della complessità e dell'importanza dell'incarico, avendo tuttavia cura, per rispondere a imprescindibili esigenze equitative, di attribuire un maggior numero delle (purtroppo numerosissime) procedure ad attivo c.d. "zero" (o quasi nullo) ai professionisti assegnatari in epoca più recente di incarichi considerevolmente remunerativi.
- Nel caso in cui un curatore fallimentare venga revocato da un fallimento ex art.37 L.F. gli verrà rivolto l'invito a valutare l'opportunità di presentare le proprie dimissioni anche dagli altri incarichi di curatore o commissario giudiziale di cui sia eventualmente titolare, giacchè la revoca determina, almeno nella maggior parte dei casi, il venir meno del rapporto fiduciario con il Tribunale. Qualora il professionista ritenesse di non doversi dimettere, verrà comunque attivato il procedimento di revoca anche per le altre procedure a lui affidate. Ciò non esclude che, in alcuni casi eccezionali, laddove la revoca sia dettata da ragioni non così gravi da incidere necessariamente anche sugli altri incarichi e da minare irrimediabilmente il rapporto fiduciario, il Tribunale possa a sua discrezione consentire al professionista di portarli a compimento. Non si darà comunque più corso all'assegnazione di altri incarichi al professionista revocato.
- I curatori e i commissari giudiziali dovranno comunicare riservatamente al Presidente della Sezione, entro 15 giorni da quando ne abbiano avuto conoscenza, l'avvio nei loro confronti di azioni di responsabilità o di procedimenti penali o disciplinari e la pronuncia delle relative decisioni, nonchè dei provvedimenti di cancellazione dall'Albo professionale con la relativa data di efficacia.

Assegnazione di incarichi ai legali delle procedure

- Com'è noto, dopo la riforma del 2006 è il curatore che provvede direttamente alla nomina dei legali delle procedure fallimentari, sia pure nel contesto di un generale controllo affidato al giudice delegato e al comitato dei creditori. Il giudice delegato non ha dunque titolo per intervenire direttamente, ad esempio suggerendo questo o quell'avvocato, in quanto un autonomo potere-dovere di nomina gli è attribuito solo per i fallimenti ante-riforma.
- Se quindi i giudici delegati devono astenersi da qualunque tipo di indicazione finalizzata a individuare o suggerire un determinato professionista, permane tuttavia l'obbligo del giudice delegato (e del comitato dei creditori) di controllare che le nomine dei legali effettuate dai curatori rispondano a criteri di correttezza deontologica, specializzazione, esperienza, competenza, territorialità, adeguata turnazione, inesistenza di vincoli associativi o di accordi economici con il curatore. Sotto quest'ultimo profilo, i curatori dovranno astenersi dal nominare come legali altri professionisti inseriti nel proprio studio o con i quali vi siano comunque collaborazioni continuative o rapporti stretti di amicizia, parentela, affinità o coniugio. **Qualora poi lo stesso curatore sia avvocato, dovrà astenersi dal nominare come legali avvocati che lo abbiano a loro volta nominato nel triennio anteriore come legale nelle procedure a essi affidate.**
- Il curatore dovrà quindi sempre previamente comunicare al giudice delegato le ragioni professionali che stanno alla base della scelta di un determinato legale, dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità della scelta ai suddetti criteri.
- Parimenti il legale, al momento della nomina, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità il rispetto degli anzidetti limiti e dei limiti quantitativi di cui *infra*.
- Appare infatti opportuno, nell'ottica di salvaguardare il principio dell'equa distribuzione degli incarichi, fissarne il tetto massimo annuo di 5 per ciascun legale, derogabile solo in casi particolarissimi (come nel caso in cui ricorra la necessità di avvalersi di legali che abbiano particolari specializzazioni in cause assai complesse) da rappresentare adeguatamente al giudice delegato. A tal fine sarà messo a punto, con l'ausilio della cancelleria e del CISIA, un sistema di monitoraggio informatico a disposizione dei giudici delegati e del Presidente di Sezione.
- Ove si accerti il superamento del numero massimo annuo, il giudice delegato valuterà se dare seguito alla revoca dell'incarico al legale ai sensi dell'art.25, comma 1, n.6 L.F.
- Ciascun curatore non potrà nominare lo stesso legale per più di 2 volte nel corso di un stesso anno, salvo casi particolarissimi (come nel caso in cui ricorra la necessità di avvalersi dei medesimi legali per molteplici cause ripetitive o in cui non appaia opportuno parcellizzare e frammentare molteplici cause dello

stesso tipo tra una miriade di legali diversi), da rappresentare adeguatamente al giudice delegato.

- In caso di superamento di questo tetto il giudice delegato valuterà se attivare il procedimento di revoca del curatore ai sensi dell'art.37 L.F.
- Non rientrano nei predetti limiti – per ragioni pratiche – gli incarichi relativi al semplice recupero di crediti mediante procedimenti monitori, limitatamente alla fase non contenziosa. I limiti operano invece con riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
- I limiti infine non operano in caso di incarichi giudiziali che costituiscano semplice prosecuzione di un incarico giudiziale precedente, come quelli inerenti ai giudizi di impugnazione e alle azioni esecutive.

Nomina dei periti stimatori e dei coadiutori

- Anche i periti stimatori e gli altri coadiutori tecnici (consulenti del lavoro, consulente fiscale, ecc.) nei fallimenti post-riforma sono nominati dal curatore. Il giudice delegato deve quindi astenersi dal dare qualunque tipo di suggerimento o indicazione in proposito, fermo restando, anche in questo caso, il potere-dovere di controllare che le nomine rispondano a criteri di correttezza deontologica, responsabilizzazione, adeguata turnazione, specializzazione, esperienza, competenza, territorialità (in via preferenziale i predetti dovranno essere scelti tra gli iscritti all'albo dei CTU del Tribunale di Siracusa), inesistenza di vincoli associativi o di accordi economici, di vincoli di subordinazione o parentali o coniugali con il curatore.
- Il curatore dovrà sempre previamente comunicare al giudice delegato le ragioni professionali che stanno alla base della scelta di un determinato perito o coadiutore, dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità della scelta ai suddetti criteri.
- Parimenti il perito e il coadiutore, al momento della nomina, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità il rispetto degli anzidetti ultimi limiti (e cioè l'inesistenza di vincoli associativi o di accordi economici, di vincoli di subordinazione o parentali o coniugali con il curatore) e dei limiti quantitativi di cui *infra*.
- Ciascun perito o coadiutore non potrà ricevere più di n.5 incarichi all'anno; ciascun curatore non potrà nominare lo stesso perito e/o coadiutore per più di 2 volte all'anno.
- Tali limiti potranno essere eccezionalmente derogati solo in casi particolari, da motivare e rappresentare adeguatamente al giudice delegato.
- I curatori dovranno indicare i nominativi dei periti di cui intendono avvalersi già nel programma di liquidazione.

Con osservanza

Siracusa, 27 giugno 2018

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
(Dott. Antonio Ali)